

Foglio Federale

Berna, 28 novembre 1977

Anno LX

Volume III

N° 48

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.—
(semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.—) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale), 6500 Bellinzona
Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 — Ccp 65-690

77.076

Messaggio sulla modificazione della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni

del 9 novembre 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi un disegno di modificazione dell'articolo 6 della legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, proponendovi di approvarlo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 novembre 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler
Il cancelliere della Confederazione, Huber

Compendio

Il tasso massimo di copertura, stabilito all'85 per cento nell'articolo 6 della legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni (RS 946.11), è stato aumentato al 95 per cento con il decreto federale urgente del 20 giugno 1975, la cui validità scadrà alla fine del 1978. Per poter proseguire l'impiego ottimale di questa garanzia anche dopo la scadenza del decreto, occorre sostituire quest'ultimo con una modificazione ordinaria della legge federale.

La garanzia ampliata contro i rischi dell'esportazione fornì un aiuto prezioso all'economia come fattore promozionale delle esportazioni e l'aumento, in particolare, la parificò ampiamente alle garanzie straniere. Il ritorno alla vecchia aliquota dell'85 per cento sarebbe difficilmente comprensibile, vista l'attuale situazione economica, e dovrebbe essere evitato per poter disporre, in eventuali successive fasi di recessione, di uno strumento flessibile per stimolare l'esportazione. Ciò non esclude che il Consiglio federale, nel caso di una crescita eccessiva degli impegni della Confederazione oppure di una ripresa economica, possa decidere in ogni momento, tenuto conto delle diverse circostanze, una riduzione delle aliquote di garanzia praticamente applicate al disotto del limite massimo legalmente ammesso.

La procedura di consultazione manifestò l'approvazione unanime dei Cantoni e delle associazioni economiche interessate.

1 In generale

11 Situazione originaria

Il Consiglio federale presentò all'Assemblea federale, con il messaggio del 30 aprile 1975 (FF 1975 I 1777), i disegni di tre decreti federali urgenti sui provvedimenti anticiclici. Fondandosi su questo messaggio, l'Assemblea federale decise, il 20 giugno 1975, una modificazione della legge federale del 26 settembre 1958 (RS 946.11) concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni.

L'aliquota massima di questa garanzia, stabilita nell'articolo 6 all'85 per cento, fu aumentata al 95 per cento della somma di fornitura più eventuali interessi di credito. La validità di siffatto decreto federale urgente scade alla fine del 1978, per cui ne proponiamo il trasferimento nel diritto ordinario.

12 Valutazione della situazione originaria

Con l'aumento del limite massimo al 95 per cento, che completa agevolazioni e miglioramenti precedenti, in particolare la copertura allargata ai rischi monetari, è stato soddisfatto un postulato importante dell'economia svizzera. In effetti, l'aumento generale del 10 per cento del saggio di garanzia eliminò uno svantaggio che fino a quel momento aveva intralciato la competitività dell'industria svizzera d'esportazione.

Con la persistenza della recessione, numerose aziende svizzere d'esportazione intensificarono i loro sforzi per aumentare la cifra d'esportazione. Esse erano e sono invero ancora disposte ad accrescere il volume degli affari con Paesi che presentano rischi elevati, cosicché l'ampliamento della garanzia contro i rischi dell'esportazione e, segnatamente, l'aumento dell'aliquota costituì per loro un provvido aiuto, tenuto soprattutto conto delle esistenti fluttuazioni valutarie e della intensa competitività sul mercato esterno.

Tra la situazione congiunturale della Svizzera e l'attività d'esportazione del nostro Paese sussiste notoriamente una stretta correlazione. Nella presente situazione, una menomazione della nostra competitività provocherebbe pertanto gravi ripercussioni.

Questa considerazione non significa però che le attuali aliquote di copertura generalmente elevate saranno pure concesse in avvenire. Il Consiglio federale stabilirà al riguardo direttive che terranno conto dei rischi assunti con l'impegno della Confederazione, nonché dello sviluppo della situazione congiunturale nel nostro Paese.

13 Utilizzazione della garanzia per i rischi dell'esportazione

Gli impegni assunti dalla Confederazione, che nel 1972 ancora ammontavano soltanto a 3,8 miliardi di franchi, si sono accresciuti, alla fine del settembre 1977, a 16,7 miliardi e di poi, continuano ad aumentare. Rispetto alle esportazioni globali svizzere, pari a 37 miliardi nel 1976, le garanzie concesse hanno costituito il 20 per cento, contro il 12 per cento dell'anno precedente. Nell'esportazione complessiva di ogni branca, la parte coperta dalla garanzia è ammontata come segue nel 1976:

— industria meccanica	24,4 per cento
— industria chimica	13,5 per cento
— industria tessile	22,5 per cento ¹⁾
— industria orologiera	32,4 per cento ¹⁾
— agricoltura	3,1 per cento

Per l'edilizia e l'ingegneria non sono disponibili dati comparabili, ancorché questi rami abbiano elevatamente fatto ricorso alla garanzia. Rispetto agli anni precedenti, si riscontra inoltre un forte aumento delle garanzie per i beni d'investimento: l'industria tessile, ad esempio, sottopose a garanzia, nel 1973, soltanto il 2,8 per cento delle sue esportazioni e l'industria orologiera solo lo 0,4 per cento.

L'aumento netto delle garanzie concesse nel 1976 si ripartì come segue:

— beni di produzione	53,5 per cento
— beni di consumo	34,2 per cento
— edilizia	9,7 per cento
— lavori d'ingegneria	2,5 per cento

Anche qui appare manifestamente il marcato aumento per i beni di consumo, l'edilizia e i lavori d'ingegneria.

La garanzia allargata contro i rischi dell'esportazione ha adempiuto il suo compito come strumento promozionale dell'esportazione in tutti i rami. Ancorché gli impegni assunti siano già assai elevati per la Confederazione, occorre costatare che, finora, tutte le perdite subite hanno potuto essere coperte mediante i proventi dalle tasse correnti e che inoltre, sino alla fine di settembre 1977, hanno potuto essere accantonate somme pari a 421 milioni di franchi. Le riserve coprivano, alla fine del 1976, circa il 2,8 per cento degli impegni assunti dalla Confederazione, cosicché, in comparazione con altri Paesi industrializzati importanti dell'Europa, la Svizzera si situa sopra la media.

14 Risultati della procedura di consultazione

La commissione per la garanzia dei rischi all'esportazione raccomanda il mantenimento della nuova aliquota massima del 95 per cento.

¹⁾ Queste aliquote corrispondono alle quote globali assegnate. I conteggi periodici indicano pure le somme inutilizzate che contribuiscono a una riduzione della parte effettiva.

I Cantoni approvano il trasferimento nel diritto ordinario del decreto federale urgente del 20 giugno 1975, del quale non è stata proposta alcuna modificazione importante. Anzi, l'utilità della garanzia contro i rischi dell'esportazione è stata evidenziata come valido strumento promozionale delle esportazioni.

Il Vorort e le associazioni economiche consultate lo approvano pure senza riserva alcuna, analogamente all'Unione sindacale svizzera, che si è espressa di proprio moto. In particolare, è stato sottolineato l'effetto benefico della garanzia, la quale consente agli esportatori svizzeri di accedere a mercati stranieri in condizioni analoghe a quelle dei loro concorrenti esteri.

2 Conseguenze finanziarie e ripercussioni a livello del personale

21 Conseguenze finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L'evoluzione dei danni non può essere calcolata e nemmeno valutata almeno per quanto concerne i rischi politici. Nondimeno già corriamo un considerevole rischio monetario e per il futuro occorrerà prevedere un incremento dei danni a cagione dell'aumento progressivo dell'indebitamento dei Paesi emergenti. Comunque, gli effetti futuri del rialzo del saggio di garanzia sugli impegni della Confederazione e i proventi dalle tasse non possono essere valutati. In effetti, essi sono subordinati alle possibilità d'esportazione e al ricorso alla garanzia.

Per i Cantoni e i Comuni non risultano affatto conseguenze finanziarie.

22 Ripercussioni a livello del personale

Non è prevista alcuna incidenza a livello del personale.

23 Oneri dei Cantoni e dei Comuni riguardo all'esecuzione

I Cantoni e i Comuni non dovranno sopportare alcun onere a cagione dell'esecuzione.

3 Costituzionalità

L'articolo riveduto della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni si fonda sulle stesse norme costituzionali della legge vigente, ossia sugli articoli 31^{bis} capoverso 2 e 31^{quinqüies} della Costituzione federale.

Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni

Disegno

Modificazione del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 1977¹⁾,
decreta:*

I

La legge federale del 26 settembre 1958²⁾ concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 6

La garanzia deve essere determinata in ogni singolo caso e si applica al massimo al 95 per cento della somma di fornitura, più eventuali interessi di credito.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁾ FF 1977 III 645

²⁾ RS 946.11

Messaggio sulla modificazione della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni del 9 novembre 1977

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1977
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	48
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	77.076
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.11.1977
Date	
Data	
Seite	645-650
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 386

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.